

Reggio Emilia, 1 Luglio 2011

COMUNICATO STAMPA

**ESENZIONI TICKET DA REDDITO**

Dal 1 maggio scorso, data in cui sono cambiate le modalità per l'esenzione dal ticket per reddito, l'Azienda USL ha rilasciato oltre 62.000 certificati di esenzione.

Prima dell'entrata in vigore delle nuove modalità, il cittadino esente autodichiarava il proprio diritto all'esenzione.

Dal 1 maggio, invece, le **esenzioni per reddito**, identificate con i codici **E01 - E02 - E03 - E04**, devono essere chiaramente indicate sulla ricetta a cura del medico prescrittore.

In assenza dell'indicazione del codice sulla ricetta e secondo le indicazioni regionali, il cittadino - pur se esente - non può più autocertificare il possesso di tale diritto e la prestazione prenotata e/o erogata non potrà essere esentata dal pagamento del ticket.

Ciò peraltro già avviene in caso di mancata indicazione sulla ricetta di altre esenzioni (patologia, invalidità civile, INAIL, stato di gravidanza).

Il cittadino esente deve quindi portare sempre con sé il certificato di esenzione (che può servire anche per le prestazioni di Pronto Soccorso) e verificare attentamente che sulla ricetta il medico abbia riportato il relativo codice.

In caso contrario, per non pagare il ticket sanitario, il cittadino, dovrà tornare dal medico prescrittore per far inserire sulla ricetta il codice di esenzione mancante.

**Gli Uffici Stampa**